



**COMUNE DI SERINA**  
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO  
PER L'ISTITUZIONE E IL  
FUNZIONAMENTO DELLA  
COMMISSIONE DEL  
PAESAGGIO**

ARTT. 28 – 29 Legge Regionale 12/2005 e s.m.i.  
D.G.R. n.VIII/7977 del 06.08.2008 e s.m.i.

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE  
CONSILIARE N. 9 DEL 11.03.2010**

## ART. 1

### COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

#### 1.1 FINALITA', ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE, NOMINA, REQUISITI

La Commissione per il Paesaggio è istituita ai sensi dell'art. 148 del D.lgs n.42/2004 e dell'art. 81 della L.R. n.12/2005 e s.m.i., con finalità di supportare i soggetti cui sono state delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 6 del decreto citato.

La sua istituzione potrà avvenire in forma singola per il solo comune o alternativamente in forma associata con altri enti appartenenti al medesimo ambito o alla stessa unità tipologica di paesaggio o comunque interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione ambientale.

La commissione del paesaggio è così composta:

- a) da tre componenti, compreso il presidente, che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali, risultante dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata; i componenti devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie dinanzi citate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale;
- b) dall'istruttore tecnico in possesso di specifica professionalità a cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnica delle richieste di autorizzazione paesaggistica, avente la funzione di Segretario verbalizzante;

La commissione del paesaggio si esprime mediante deliberazione ed è rappresentata dal suo Presidente.

#### 1.2 – NOMINA E DESIGNAZIONE

La nomina dei membri effettivi della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale, così come il Presidente ed il Vice Presidente, sulla base di quanto stabilito dai regolamenti, sulla base della comparazione e della valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda.

La Giunta Comunale nomina anche i membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza di cui agli articoli 1.4 e 1.7 del presente regolamento ovvero in caso di morte o di dimissioni del membro effettivo.

Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione del Paesaggio.

#### 1.3 – SCADENZA

La durata in carica della Commissione del Paesaggio, corrisponde a quella del Sindaco regolarmente eletto.

Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione del Paesaggio si intende prorogata di diritto alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre novanta giorni dalla scadenza.

#### 1.4 – INCOMPATIBILITA'

La carica di componente della Commissione del Paesaggio è incompatibile:

- con la carica di consigliere comunale, ovvero di componente della giunta comunale;

- con l'attribuzione di funzione dirigenziale comportante il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.lgs. n.42/2004 e s.m.i., di provvedimenti in ordine agli aspetti urbanistico-edilizi, nonché con l'assolvimento di incarichi di istruttoria riguardante gli aspetti dinanzi argomentati;
- con la contestuale nomina a membro della commissione edilizia comunale, ove costituita.

## 1.5 – CONFLITTO D'INTERESSI

I componenti della Commissione del Paesaggio, direttamente o indirettamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.

L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti e affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione del Paesaggio; in tali casi il commissario ha l'obbligo di dichiarare il grado di parentela, allontanandosi dall'aula.

## 1.6 – INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA

I membri della Commissione del Paesaggio decadono nel caso insorga una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 1.4 sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

## 1.7 – ASSENZE INGIUSTIFICATE

I Commissari possono essere dichiarati decaduti dalla Giunta Comunale se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione del Paesaggio.

## 1.8 – INDENNITA'

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.lgs. n.42/2004, per la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio i componenti non percepiscono alcun compenso.

# ART. 2 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO

## 2.1 – ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione del Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale ai sensi dell'art. 80 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.

La Commissione del Paesaggio esprime altresì pareri in ordine a:

- procedimenti autorizzativi previsti dall'art. 146 del D.lgs n. 42/2004;
- irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 146 e 167 del D.lgs n. 42/2004;
- accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.lgs. n.42/2004;
- applicazione dell'art. 32 della legge 28/02/1985 n.47 e s.m.i.
- giudizio di impatto paesistico, ai sensi dell'art. 29 delle N.T.A. del P.T.P.R. ( Piano Paesistico Territoriale Regionale), qualora ne ricorrano le circostanze ai sensi dell'art. 25 e seguenti del piano paesistico dinanzi citato;
- giudizio di impatto paesistico, ai sensi dell'art. 64, comma 8 della legge regionale n. 12/2005;

- proposte di piani e/o programmi soggetti a VAS ( Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi dell'art. 4 comma 2, della legge regionale n.12/2005, in ordine alla qualità e congruenza delle scelte del piano rispetto alle alternative considerate e rispetto ai contenuti del rapporto ambientale, sulla coerenza interna ed esterna del piano, nonché sull'efficacia e congruenza del programma di monitoraggio e dei relativi indicatori prescelti;
- studi di fattibilità sui piani attuativi o su interventi di rilevanza paesaggistica, urbanistica, edilizia, anche in ambiti non soggetti a tutela paesaggistica;

E' inoltre facoltà del Responsabile del Settore Tecnico o delle posizioni organizzative facenti capo all'ufficio tecnico ( qualora distinte in più settori), richiedere pareri alla commissione in merito a:

- opere pubbliche comunali e progetti di sistemazione delle aree a uso pubblico, nonché lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. G) del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.
- interventi di arredo urbano;
- interventi sul verde pubblico;

I pareri della Commissione del Paesaggio sono congruamente motivati, anche se favorevoli, e sono allegati all'autorizzazione paesaggistica, di cui costituiscono parte integrante.

## 2.2 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione del Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio;

La Commissione del Paesaggio, anche in riferimento agli artt. 146, 147, 159, del D.lgs n. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione:

- alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e congruità con i criteri di gestione del bene;
- al significato storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale degli elementi che nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene;
- alla coerenza dell'intervento con obiettivi di qualità paesistica con gli obiettivi di qualità paesistica espressi nel Piano Paesistico Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con contenuti paesistici e nella strumentazione urbanistica comunale avente valenza paesistica;
- al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
- alla razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
- alla riqualificazione delle parti/aree compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti e per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;

Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione per il Paesaggio, ai fini dell'espressione del proprio parere, fa altresì riferimento agli atti di natura paesistica vigenti ed alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente;
- nelle " linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/11045;
- nella direttiva " Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla D.G.R. 29/02/2000 n. 6/48740;
- in tutte le norme nazionali, regionali e comunitarie che fanno esplicito riferimento alla tutela degli ambiti che per valore culturale, paesaggistico, storico ecc.. possono essere ricondotti ad una tutela paesaggistica.

La Commissione per il Paesaggio può indicare o prescrivere modifiche agli elaborati ed alla documentazione progettuale, invitando ad eventualmente riesaminare le proposte stesse.

### 2.3 – CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

La Commissione per il Paesaggio si riunisce in via ordinaria una volta ogni due mesi e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente di comune accordi con l'Istruttore Tecnico in possesso di specifica professionalità a cui è stata attribuita la responsabilità dell'istruttoria tecnica delle richieste di autorizzazione paesaggistica, attraverso la formulazione di ordine del giorno che dovrà contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare iscritti all'ordine sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale generale, per i quali sia stata completata l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prevista dalla DGR n. VII/11045 del 08/11/2002 e dalla DGR VIII/2121 del 15/03/2006.

Il Presidente o, in caso di suo impedimento il Vicepresidente, potranno delegare per la sola convocazione delle sedute, l'istruttore tecnico delle pratiche ambientali.

La convocazione avviene sempre con invito scritto tramite fax, posta elettronica e a mezzo posta da inviarsi almeno con tre giorni d'anticipo.

La documentazione di progetto viene messa a disposizione dei componenti della commissione dalla data di convocazione della seduta, presso l'ufficio tecnico comunale.

### 2.4 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI

Affinché le sedute della Commissione del Paesaggio siano dichiarate valide, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, e tra di essi del Presidente o Vicepresidente;

Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le riunioni della Commissione per il Paesaggio non sono pubbliche, qualora giudicato opportuno, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista limitatamente alla illustrazione del progetto, il quale dovrà abbandonare la seduta durante le successive fasi di esame ed espressione del parere.

### 2.5 – VERBALIZZAZIONE

Le funzioni del segretario verbalizzante sono esercitate dall'istruttore tecnico in possesso di specifica professionalità a cui è stata assegnata la responsabilità dell'istruttoria tecnica delle richieste di autorizzazione paesaggistica; questi non ha diritto di voto. Lo stesso può essere sostituito da un commissario designato dal presidente.

Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e da tutti i membri presenti.

I verbali della commissione devono contenere i nominativi dei presenti, l'enunciazione degli oggetti trattati, le motivazioni di ciascun parere formulato, l'indicazione se i pareri siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in quest'ultimo caso devono essere riportate anche le motivazioni dei voti contrari o di astensione nei confronti della decisione assunta.

### 2.6 – SOPRALLUOGO

E' data facoltà alla Commissione del Paesaggio di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

### 2.7 – RAPPORTO TRA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO E STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMUNALI

Rientra nei diritti di ciascun Commissario richiedere la visione dei documenti in possesso delle strutture organizzative comunali, utili ai fini dell'espressione del parere.

Ciascun commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine alla compatibilità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, chiedendo altresì copie di estratti e/o atti attinenti le pratiche in discussione.

### ART. 3

#### ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento diverrà esecutivo acquistando piena efficacia dal 01 gennaio 2010, data in cui entrerà in vigore la procedura a regime di cui all'art. 146 del D.lgs n. 42/2004; fino al 31/12/2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui all'art. 159 del D.lgs n. 42/2004.